

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 95100320126	NATURA GIURIDICA 10 - ALTRI ENTI ED ISTITUTI CON PERSONALITA' GIURIDICA	
DENOMINAZIONE CALABRO-LOMBARDA ETS AMORE PER LA TERRA		
TIPO ATTIVITA' 949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA		
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA GIANPIETRO PORRO 90		
C.A.P. 21056	COMUNE INDUNO OLONA	PROV. VA

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

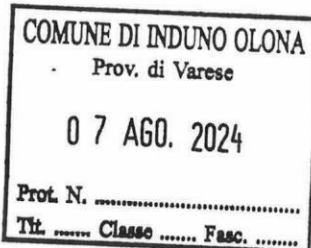
CODICE FISCALE PLAVCN87R05C352Q	CODICE CARICA 1
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE PALAIA VINCENZO	

DATA 04/01/2024

IL FUNZIONARIO


per Delega del Direttore Provinciale
di Varese
Antonio Panserello

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT VARESE

ASSOCIAZIONE CULTURALE
CALABROLOMBARDA ETS
AMORE PER LA TERRA
Via G. Porro 90 - 21056 Induno Olona (VA)
etsamoreperlaterra@libero.it
C.F. 95100320126

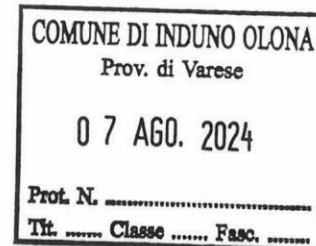
VERBALE DI COSTITUZIONE

ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA FINI DI LUCRO

Verbale di assemblea redatto in data 5/12/23 ore 20:10, presso SEDE VIA PORZIO 40
INDUNO OLONA

Sono riuniti i signori Soci Fondatori:

1. ANTONIO MONIACI
2. AURORA BOCCUTO
3. GIUSEPPE LA CROCE
4. ELENA SORDI
5. VINCEUZO PACARO
6. MARIA FRAUCHI
7. MARCO ACCOTI
8. _____
9. _____



Con l'accordo unanime dei presenti assume la Presidenza della riunione VINCEUZO PACARO

Il Presidente, dopo aver raccolto l'accordo unanime dei presenti, chiede al sig. ELENA SORDI, che accetta, di assumere il ruolo di Segretario Verbalizzante dell'assemblea.

In seguito il Presidente illustra l'ordine del giorno:

Ordine del giorno

- Costituzione dell'Associazione culturale senza fini di lucro denominata "Associazione calabro-Lombard "ETS" ATTORE PER LA TERRA
- Stesura dello Statuto;
- Assunzione delle Cariche.

I presenti convengono e stipulano la costituzione di una Associazione culturale senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, denominata "Associazione calabro-Lombarda "ETS", con sede legale presso INDUNO OLONA, VIA PORZIO, 40

Lo statuto composto da n. 25 articoli, di cui all'allegato redatto dai presenti, stabilisce, riassumendo, che l'Associazione non ha scopo di lucro e ha l'obiettivo nell'interesse generale, di promuovere, favorire e far conoscere in Italia ed all'Estero la cultura, i prodotti tipici, le personalità di entrambe le regioni, favorendo la conoscenza e l'integrazione reciproca tra i loro abitanti.

L'Associazione ha quindi lo scopo di sviluppare, tra gli abitanti delle due regioni, rapporti culturali ed artistici di ogni tipo, approfondendo la divulgazione dei valori storici, culturali, artistici e folcloristici dei paesi di origine dei soci nonché divulgando, per una maggiore conoscenza dei costumi, la cultura, le tradizioni popolari dei prodotti tipici.

I presenti costituendi, con votazione palese e unanime

Deliberano

1. La costituzione dell'Associazione in data odierna;
2. L'adozione dello Statuto Sociale di cui all'allegato;
3. La denominazione dell'Associazione che viene definita: "Associazione calabro-Lombarda "ETS";

Vengono eletti

Con conseguente accettazione delle cariche i seguenti componenti del Consiglio Direttivo:

1. Consigliere ANTONIO MOWACI
2. Consigliere AURORA BOCCUTO
3. Consigliere ELENA SOANDI
4. Consigliere MARCO ACCIOTI
5. Consigliere GIUSEPPE LA CROCE
6. Consigliere _____

Il Consiglio Direttivo, così nominato elegge:

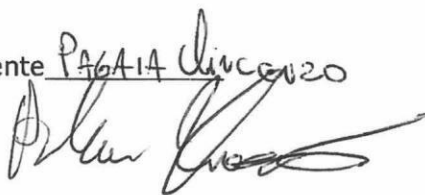
1. Il Presidente nella persona di VINCENZO PALAIA
2. Il Tesoriere nella persona di GIUSEPPE LA CROCE
3. Il Segretario nella persona di MATTIA FRAUCCI
4. Su designazione del Presidente, un Vice Presidente fra i componenti del Consiglio, nella persona di MATTIA FRAUCCI

I Presenti dichiarano, prima del termine della seduta, di condividere ed accettare integralmente il contenuto dello Statuto approvato nelle presente seduta, siglandolo in ogni sua pagine.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 21.10

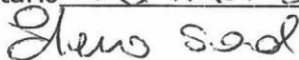
Il Presidente PALAIA Vincenzo

Firma



Il Segretario SOANDI ELENA

Firma



Allegato: Statuto Sociale



**STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE "ASSOCIAZIONE CALABRO-LOMBARDA -
AMORE PER LA TERRA V ETS" - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - COSTITUZIONE, DURATA E SEDE

E' costituita l'Associazione culturale denominata "Associazione Calabro-Lombarda - Amore per la Terra Ente del Terzo Settore" - Organizzazione di volontariato, di seguito denominata semplicemente Associazione.

La denominazione Ente del terzo Settore (ETS) deve essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Organizzazione di Volontariato o ODV.

L'Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro e si ispira ai principi di democrazia ed uguaglianza ei diritti di tutti gli associati. Intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

L'Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede a Induno Olona, via Porro 90.

L'Associazione - nei termini di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 117/2017, al quale si rimanda per quanto applicabile, può acquisire la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico del Terzo settore.

ART. 2 - STATUTO- FINALITA' E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che verranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione ha lo scopo, nell'interesse generale, di promuovere, favorire e far conoscere in Italia ed all'Estero la cultura, i prodotti tipici, le personalità di entrambe le regioni, favorendo la conoscenza e l'integrazione reciproca tra i loro abitanti.

L'Associazione ha quindi lo scopo di sviluppare, tra gli abitanti delle due regioni, rapporti culturali ed artistici di ogni tipo, approfondendo la divulgazione dei valori storici, culturali, artistici e folcloristici dei paesi di origine dei soci nonché divulgando, per una maggiore conoscenza dei costumi, la cultura, le tradizioni popolari dei prodotti tipici.

Scopo dell'Associazione è, altresì, quello di agevolare e favorire nel miglior modo possibile il completo inserimento dei soci nella realtà economico-sociale-culturale delle due regioni, attraverso una più approfondita conoscenza dei rispettivi valori etici ed etnici.

Per il raggiungimento di tali scopi, l'Associazione potrà promuovere ed organizzare iniziative, studi, ricerche, indire convegni, seminari, mostre e conferenze, costituire comitati o gruppi di studio, svolgere attività editoriali, di propaganda a mezzo stampa o altri strumenti di informazione, artistiche, ricreative, sportive (art. 5 comma 1 lettera i) del D. Lgs. n. 117/2017)

0

Essa non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica ed ha solo finalità socio-culturali e sportive.

L'Associazione per il raggiungimento delle proprie finalità, potrà:

- Giunti.
- collaborare con altre Associazioni culturali e gruppi per la realizzazione di iniziative comuni e lo scambio di informazioni, idee e materiale utile all'attività;
 - promuovere e creare luoghi virtuali di divulgazione e partecipazione culturale (internet, radio, web-log e simili);
 - curare contatti e scambi organizzativi e culturali con Enti Pubblici e Privati e Istituzioni che abbiano finalità affini;
 - stabilire rapporti di collaborazione nelle forme e nei modi possibili per promuovere le attività di cui sopra, con persone fisiche, Comunità, Associazioni italiane ed estere, Enti Pubblici e Privati, società di vario tipo, che perseguono, anche solo momentaneamente, scopi simili o compatibili con quelli dell'Associazione;
 - promuovere ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità.

L'Associazione, inoltre, previa Delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, può svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma continuata e continuativa, anche mediante sollecitazioni al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore (art. 7 D. Lgs. n. 117/2017).

C

A

TITOLO II - ADERENTI

ART. 3 - ISCRIZIONI E AMMISSIONI

Pellella

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche di ambo i sessi, aventi compiuta la maggiore età e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro, di studio e di pensiero siano interessate allo scopo ad ai fini dell'Associazione stessa secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

I soci possono essere di quattro categorie: Fondatori, Ordinari, Sostenitori e Onorari.

Ciascun socio si impegna ad osservare lo statuto ed il suo regolamento e, per quanto riguarda i soci Ordinari e Fondatori, è tenuto al pagamento di una quota stabilita anno per anno dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

26-12

I Soci Fondatori sono coloro che partecipano all'atto costitutivo dell'Associazione; sono soci Ordinari coloro che, facendone domanda e presentati da almeno un Socio, vengono ammessi dal Consiglio; sono Soci sostenitori per l'anno in corso coloro che versano una contribuzione pari ad almeno dieci annualità; sono Soci Onorari coloro che, avendo acquisito meriti straordinari, vengono ammessi come tali dal Consiglio con provvedimento motivato.

La partecipazione dei Soci Onorari è gratuita.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno di approvare e osservare lo Statuto ed eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi soci; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

ART. 4 - ADESIONE E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età, il diritto di voto nell'Assemblea; in particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, la nomina degli organi direttivi, oltre che l'approvazione del Bilancio d'esercizio.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità di associative.

E' pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto dell'elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, iscritti in un apposito registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; L'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare altra attività.

In ogni caso, il numero di lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero di volontari; per tutto quanto non espressamente indicato dal presente Statuto si rimanda all'art. 16 del D. Lgs. n. 117/2017.

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni/malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rimanda a quanto definito dall'art. 17 del d. Lgs. n. 117/2017.

ART. 5 - RECESSO

Il socio che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata diretta al Consiglio Direttivo con almeno tre mesi di anticipo. Il recesso non dà possibilità di rimborso delle quote versate.

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Costituiscono motivo di cancellazione dall'Associazione:

- La richiesta di un iscritto pervenuta a mezzo di raccomandata ai sensi dell'art. 4; la comunicazione è annotata nel Libro degli associati;
- La morte dell'iscritto;
- La perdita dei requisiti che ne hanno consentito l'iscrizione;
- Il mancato pagamento per due anni consecutivi della quota associativa; tale fattispecie comporta l'automatica decadenza dalla qualifica di socio, dichiarata in apposito verbale del Consiglio Direttivo; i soci esclusi per morosità, previa richiesta, potranno essere riammessi pagando le quote associative non versate. Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo e i soci riammessi dovranno essere annotati nel Libro degli associati;
- La commissione di infrazioni gravi allo Statuto ed al Regolamento, da valutarsi da parte del Consiglio Direttivo con provvedimento motivato; il provvedimento è comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

La cancellazione non dà diritto al rimborso delle quote versate.

TITOLO III - ORGANI

ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo,
- I Revisori dei Conti - Organo di Controllo qualora previsti per legge.



ART. 8 - ASSEMBLEA

L'Assemblea, che è Organo sovrano dell'Associazione, è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione in regola con i pagamenti.

Nell'Assemblea hanno diritto al voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

Nelle sedute di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ognuno ha diritto ad un voto e di farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega scritta ad altro Socio. Nessuno può rappresentare più di due associati.

La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo e ai dipendenti dell'Associazione.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i Soci facenti parte delle categorie previste del presente statuto.

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta il diritto di presiedere le Assemblee; in caso di sua assenza o impedimento detto diritto spetta al Vice Presidente più anziano di iscrizione o al Consigliere più anziano d'iscrizione in ordine decrescente.

Al Presidente spetta il diritto di constatare la validità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire in Assemblea.

Le Assemblee sono convocate a mezzo stampa, ovvero mediante comunicazione scritta o con altri mezzi (telefax, via telematica) secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo almeno sette giorni prima dell'adunanza.

Nei casi di urgenza, riconosciuta dal Presidente sentito il parere del Consiglio Direttivo, il termine di convocazione sarà ridotto a tre giorni.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve essere anche convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede, purché in Italia.

L'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione, che in sede ordinaria o straordinaria delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

ART. 9 – ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE

L'Assemblea ordinaria:

- Deve essere convocata almeno due volta all'anno ed entro quattro mesi dalla chiusura della gestione finanziaria; entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo;
- È validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli iscritti aventi diritto al voto;
- Può essere chiamata in seconda convocazione almeno un giorno dopo la prima convocazione; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti con diritto di voto.

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- L'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio;
- Nominare i membri del Consiglio Direttivo, tutti rieleggibili; nel caso di mancata nomina, rimangono in carica i precedenti membri del Consiglio;
- Revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- Nominare i Revisori dei Conti; nei casi previsti dalla legge nomina e revoca gli organi di Controllo, nei termini e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017, in quanto applicabili;
- Determinare in ordine agli indirizzi generali dell'attività;
- Approvare l'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- Approvare l'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni (se del caso);
- Determinare in ordine all'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui all'articolo 18 dello Statuto e nei limiti consentiti ex lege;
- Deliberare su qualunque altro oggetto che il Consiglio ritenga di sottoporre alla sua approvazione.

- Determinare in ordine all'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui all'articolo 18 dello Statuto e nei limiti consentiti ex lege;
- Deliberare su qualunque altro oggetto che il Consiglio ritenga di sottoporre alla sua approvazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito:

- Alle proposte di modifica dello Statuto, del Regolamento e dello scopo dell'Associazione;
- Allo scioglimento dell'Associazione, sua messa in liquidazione e nomina del Liquidatore, alla trasformazione, fusione o scissione;
- Devoluzione del patrimonio;
- La deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli iscritti aventi diritto al voto (in presenza o per delega) e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza personale o per delega con almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che seconda convocazione.

Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

In casi eccezionali o che rivestono carattere di urgenza riconosciuti dal Presidente, determinati provvedimenti, escluse le modifiche al Regolamento, allo Statuto ed allo scopo dell'Associazione, possono essere assunti dal Consiglio Direttivo a maggioranza.

Il Regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria disciplina le seguenti materie:

- Iscrizioni, tesseramento, apertura dei servizi dell'Associazione, partecipazione alle manifestazioni, uso dei locali dell'Associazione, controllo e sorveglianza, votazioni, elezioni, tesoreria, Proibiviri, Revisori dei conti, rimborsi, referendum.

Le variazioni al Regolamento sono deliberate dall'Assemblea ordinaria.

ART. 10 – REFERENDUM

Tutti gli argomenti di competenza dell'Assemblea ordinaria possono essere deliberati anche a mezzo referendum che avrà la stessa validità delle Assemblee.

Gli argomenti proposti si riterranno approvati in caso di risposte superiori alla metà più uno degli aventi diritto al voto.

Tutti gli argomenti di competenza dell'Assemblea straordinaria possono anch'essi essere deliberati a mezzo referendum; per l'approvazione occorre un numero di voti superiore a due terzi degli iscritti aventi diritto di voto.

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un numero variabile da tre a quindici membri.

Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuati nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e tutti i suoi membri sono rieleggibili.

I Consiglieri così eletti durano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei Consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato; in tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, all'indizione delle elezioni per il nuovo Collegio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- Elegge il Presidente;
- Elegge il Tesoriere;
- Elegge il Segretario;
- Nomina su designazione del Presidente uno o due Vice Presidente fra i componenti del Consiglio;
- Nomina il Comitato Esecutivo o delega parte dei suoi poteri a uno o più Consiglieri;
- Designa i propri rappresentanti nei Consigli delle sedi periferiche;
- Stabilisce l'ammontare del rimborso forfettario per le spese sostenute da ciascun Consigliere;
- Stabilisce eventuali contributi da chiedere a Società ed Enti partecipanti che usufruiscono dell'attività dell'Associazione;
- Stabilisce la quota annuale per gli iscritti;
- Decide sugli investimenti patrimoniali;
- Decide sull'ammissione dei Soci;
- Nomina e revoca dirigenti, funzionari ed impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
- Autorizza il conferimento e la revoca di procure.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, o tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, previo avviso del Presidente contenente l'ordine del giorno e spedito almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo comunicazione scritta od altro mezzo deciso dal Presidente.

Per la validità occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio; le delibere vengono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito Libro, il relativo Verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Procede alla predisposizione dei Bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege, le attività diverse da quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

Il Consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi all'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa sino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendo la convalida alla prima Assemblea annuale.

Non può essere nominato amministratore e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART. 12 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche presidente dell'Associazione è l'Organo rappresentativo dell'Associazione verso i terzi ed in giudizio ai fini legali e processuali; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore.

Egli assicura lo svolgimento della vita dell'Associazione e rappresenta la stessa in tutte le sue manifestazioni esterne.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il presidente dura in carica tre anni e può essere rinnovato consecutivamente solo per un secondo triennio.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il presidente

Attua le delibere del Consiglio Direttivo, stipulando contratti, assumendo o licenziando il personale.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente più anziano di iscrizione o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di iscrizione in ordine decrescente.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 13 - SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio e le sue attribuzioni sono quelle di redigere i verbali del Consiglio e delle Assemblee; coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle loro attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ART. 14 - TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e le sue attribuzioni sono di amministrare l'Associazione effettuando spese e pagamenti su disposizione del Consiglio Direttivo; egli è consegnatario del patrimonio sociale; custodisce le risorse finanziarie dell'Associazione.

ART. 15 - REVISORI DEI CONTI/ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea Ordinaria dei soci nomina cinque Revisori dei Conti di cui tre effettivi e due supplenti e fra essi il Presidente.

Il loro incarico dura un triennio e possono anche non essere soci.

I Revisori dei Conti possono assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e vigilano sulla regolare amministrazione dell'Associazione.

La nomina dei Revisori non è obbligatoria se il numero di Soci è inferiore a 100.

Nella prima seduta nomina il presidente; vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del suo corretto funzionamento.

All'Organi di controllo compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizia sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla legge, all'Organo di Controllo è deputato il controllo contabile.

ART. 16 - PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti tra non Soci.

Vengono nominati dall'Assemblea ordinaria e durano in carica fino a revoca o dimissioni.

Il Collegio dirime le controversie tra i Soci, tra il Consiglio ed i Soci e delibera sulla opposizione per la mancata ammissione e sui provvedimenti di cancellazione dei Soci dall'Associazione.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e non impugnabili.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 17 - FINANZIAMENTI - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione provvede al suo esercizio con:

- Quote versate dagli iscritti;
- Contributi volontari, lasciti e donazioni;
- Contributi pubblici e privati;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Rendite patrimoniali;
- Entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- Rimborsi spese derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- Entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;
- Entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D. Lgs. n. 117/2017, nei limiti ex lege previsti;
- Entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;
- Eventuali altri contributi di qualsiasi provenienza lecita e compatibili con le finalità perseguite.

ART. 18 - DURATA DELL'ESERCIZIO - BILANCIO

L'esercizio economico dell'Associazione inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo e preventivo viene esaminato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il primo quadrimestre di ogni anno successivo al periodo cui si riferisce.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di Bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere strumentale e secondario delle attività diverse.

Il Bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il Bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico-finanziario prefigurato.

Qualora l'ammontare delle entrate comunque denominate, dei ricavi, rendite e proventi non superi euro 220.000,00, il Bilancio può essere redatto con le forme del rendiconto di cassa.

Il Bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redigerà il Bilancio sociale.

Entro la fine del mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; entro la fine del mese di dicembre di ciascun anno è convocato per la predisposizione del Bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I Bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è garantita dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 19 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE, CONTRIBUTI E CONVENZIONI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni ad essa appartenenti.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota associativa annuale è stabilita dal consiglio direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, valutata la compatibilità con le finalità dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo stabilirà le modalità di liquidazione a favore di Enti che perseguono fini di pubblica utilità.

Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivi di eventuali ricavi, perdite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale individuate dallo Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Per tutto quanto non espressamente indicato dal presente articolo, si rimanda integralmente all'art. 8 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 20 LIBRI SOCIALI E OBBLIGATORI

L'Associazione tiene:

- IL Registro dei Volontari;
- Il Libro degli Associati;
- Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- Il Libro degli Inventari.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine alla stessa a rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 SCIoglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altra Organizzazione di Volontariato secondo le determinazioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 22 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria che dovesse insorgere tra i soci o alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parte contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di _____

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro 90 giorni.

ART. 23 - SEDI PERIFERICHE

L'opportunità di istituire sedi periferiche è stabilita dal Consiglio Direttivo, la cui decisione può tuttavia essere sollecitata dagli iscritti interessati.

ART 24 - NORMA TRANSITORIA

Le disposizioni del presente Statuto entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nella Sezione provinciale per Varese del registro generale regionale del volontariato e, comunque, a far data dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore; l'Associazione indica gli estremi di tale iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 25 - CODICE CIVILE - RINVIO

Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in materia ed al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore", in quanto applicabile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Varese 05-11-2023

